

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2445

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

### d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Inserimento nello statuto speciale della Regione siciliana dell'articolo 38-*bis* in materia di riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità

*Presentata il 24 marzo 2020*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge costituzionale è stata promossa presso l'Assemblea regionale siciliana da parte del movimento Unione dei Siciliani. Essa tende a far inserire nello statuto della Regione siciliana un nuovo articolo, concernente il riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

Si ritiene che il tema dell'insularità sia fondamentale per lo sviluppo della Regione siciliana e per questo è stata formulata la presente iniziativa legislativa.

Tutti i siciliani sanno, per averlo vissuto sulla propria pelle, quanto pesi la condizione di insularità su tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Aprire un'impresa, produrre merci, trasportarle, viaggiare, utilizzare l'energia elettrica o il gas, acquistare beni di consumo in Sicilia ha un costo e una difficoltà superiori

a quella che ha in qualsiasi altra regione d'Italia.

La condizione di insularità (e il superamento degli svantaggi derivanti da essa) non è limitata al solo problema della continuità territoriale ma è molto più estesa e complessa e investe tutti gli aspetti, dal mancato sviluppo al *deficit* di infrastrutturazione dell'isola.

L'inserimento della condizione di insularità all'interno dello statuto della Regione siciliana darebbe al tema una dignità costituzionale rendendo obbligatorio coordinare sempre la legislazione nazionale con tale disposizione e determinando la necessità dell'approvazione di misure di compensazione a favore della Sicilia.

Si tratta quindi di un'iniziativa tendente a garantire pari diritti e pari dignità ai cittadini siciliani, attuando anche il disposto dell'articolo 3 della Costituzione italiana.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è inserito il seguente:

« Art. 38-*bis*. — Lo Stato riconosce gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e garantisce le misure e gli interventi conseguenti per assicurare la piena fruizione dei diritti di cittadinanza dei siciliani ».

